Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 DENOMINAZIONE E TERRITORIO DEL COMUNE

1. Il comune di Castiglione di Garfagnana è ente locale autonomo secondo i principi e nei limiti della Costituzione e delle leggi generali della Repubblica.
2. Esso è costituito dalla popolazione di Castiglione di Garfagnana e delle frazioni di Campori, Chiozza, San pellegrino in Alpe, Cerageto, Isola, Valbona, Piandicerreto e Mozzanella.
3. Il territorio del comune ha una estensione di Kmq. 48,36 ed è così delimitato: comune di Villa Colllemandina, Villa Minozzo, Frassinoro, Pieve Fosciana e Pievepelago.
4. Il comune ha lo stemma ed il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente statuto.
5. Il comune ha sede in Castiglione di Garfagnana.
6. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede comunale.
7. La denominazione del comune e la sua circoscrizione territoriale possono essere modificate con l'osservanza delle norme di cui all'art.133 della Costituzione.

ART. 2 FINALITÀ DEL COMUNE

1. Il comune di Castiglione di Garfagnana rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico. Promuove la partecipazione dei membri della collettività alle scelte politico-organizzative garantendo attraverso forme di pubblicità adeguate l'informazione sui programmi dell'amministrazione e sull'iniziativa di attuazione degli stessi.
2. Il comune ispira la propria azione, ricercando il coordinamento con gli altri enti, ai seguenti criteri e principi:

a) superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio territorio;
b) sostegno alla realizzazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi ed agli inabili, anche attraverso la promozione ed il coinvolgimento di organizzazioni di volontariato;
c) effettività del diritto allo studio, all'educazione permanente, e alla cultura;
d) tutela e sviluppo del patrimonio culturale locale attraverso la valorizzazione ed il recupero delle testimonianze storiche e tradizioni locali;
e) tutela del diritto alla casa attraverso l'azione finalizzata alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
f) tutela del diritto al lavoro attraverso la promozione e la incentivazione della iniziativa economica pubblica e privata, favorendo forme di associazionismo e cooperazione, con particolare riferimento all'utilizzazione delle risorse del territorio;
g) promozione e sviluppo dello sport dilettantistico e del turismo sociale e giovanile;
h) tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ambientale, storico ed artistico, attraverso l'attuazione di un organico assetto del territorio ed il controllo di tutte le forme di inquinamento;
i) attuazione del principio di "pari opportunità" uomo-donna.

1. Il comune promuove iniziative e collabora a programmi atti a mantenere legami con i

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

cittadini residenti all'estero e le loro famiglie.

2. Il comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine il comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del comune una terra di pace.

3. In applicazione dei principi di sussidiarietà e nell'esercizio delle prorpie funzioni il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte, impegnandosi con esse ad esercitare solo quelle attività ed a gestire solo quei servizi che i corpi intermedi della società non sono motivatamente in grado di svolgere.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il comune assume la programmazione come metodo di intervento per il conseguimento delle sue finalità e definisce obiettivi e criteri della propria azione mediante piani generali e settoriali, tenendo, in ciò, conto delle linee di indirizzo e coordinamento espressi nei programmi della regione, coordinando la propria azione con quella delle provincia di Lucca e confinanti, degli enti comprensoriali , della Comunità Montana della Garfagnana e Comunità Montane confinanti;

2. Il comune partecipa con proprie proposte alle attività di programmazione e alla gestione delle attività amministrative di rilevante interesse provinciale concorrendo alla determinazione dei fini, degli obiettivi e degli strumenti, in relazione ai progetti, alle attività e alle opere, nell'ambito delle iniziative di programmazione concordate con la provincia.

ART. 4 COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

1. Il comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato dei servizi e funzioni al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi.

2. Promuove e partecipa a forme di unione con i comuni contermini, (appartenenti alla provincia di Lucca e alle province confinanti), per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri.

3. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali della Garfagnana perché, attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, sia reso più armonico il processo di sviluppo economico della Garfagnana.

ART. 5 FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

2. Il comune gestisce i servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

3. Le funzioni di cui al comma 2 fanno capo al sindaco quale ufficiale di governo.

4. Il comune svolge altresì le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo i rapporti finanziari e le risorse da queste regolati.

5. Il comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità.

6. Il comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana della Garfagnana ed altre.

7. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della regione toscana provvedendo, per quanto di propria competenza, allo loro specificazione ed attuazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 6 ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE

1. Le attività del comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nella sede comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 1 ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 7 ORGANI ISTITUZIONALI

1. Sono Organi istituzionali: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

CAPO 2 IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio determina l'indirizzo politico amministrativo del comune, effettuando, in sede di programmazione, le scelte fondamentali che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, quando non sia attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale e ne controlla l'attuazione.
2. Il consiglio adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
3. Il consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il sistema di elezione del consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
5. Il consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali , ad adottare gli atti urgenti ed inderogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.
6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.

ART. 9 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti, secondo le modalità del regolamento.
2. Il capogruppo consiliare è individuato dal gruppo stesso nella prima seduta consiliare utile.
3. In caso di mancata designazione i capigruppo sono identificati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista
4. Tutti i gruppi consiliari hanno diritto di usufruire di idoneo locale per l'espletamento delle proprie funzioni. Le modalità di concessione e di uso del locale sono disciplinate da apposito regolamento.

ART. 10 COMMISSIONI CONSILIARI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il consiglio può avvalersi di commissioni permanenti, di commissioni temporanee o speciali.
2. Le commissioni sono costituite dal consiglio nel proprio seno, con criterio proporzionale.
3. I poteri delle commissioni, la composizione ed il funzionamento, l'organizzazione e le forme di pubblicità delle stesse, sono disciplinati dall'apposito regolamento.
4. Compito delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
5. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
6. Il Consiglio Comunale, può istituire al proprio interno, con criterio proporzionale, commissioni di indagine, di controllo e di inchiesta sull'attività dell'amministrazione. Per le suddette commissioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 e 7"
7. **La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.**

ART. 11 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. L'attività del consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.
3. Il voto è palese, il regolamento può prevedere il voto segreto quando si rendono necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone.
4. **Il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute consiliari è stabilito dal regolamento; tale numero non può essere, in ogni caso, inferiore alla metà dei consiglieri assegnati al comune per le sedute di prima convocazione ed inferiore a 4 per le sedute di seconda convocazione. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedono, per deliberare una presenza qualificata.**

ART. 12 SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. L'attività del consiglio si svolge in **sedute** ordinarie, straordinarie e **straordinarie ed urgenti** come previsto dal regolamento di funzionamento del consiglio.

ART. 13 CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ossia, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alla elezione il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede alla convalida degli eletti a norma delle leggi vigenti.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale,
5. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso, utili allo espletamento del loro mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al comma 5 è disciplinato con apposito regolamento.
7. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
8. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
9. Un quinto dei consiglieri in carica può richiedere l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno del consiglio comunale.
10. I consiglieri esercitano i diritti di cui ai commi 7, 8 e 9 secondo le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
11. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune"

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

12. I consiglieri comunali hanno diritto, nei limiti fissati dalla legge, a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli e alle commissioni; la misura minima di tale gettone, fissata per legge può essere incrementato o diminuito annualmente, tenendo conto di eventuali vincoli finanziari previsti dalla legge.

ART. 14 CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. I consiglieri cessano dalla carica:

a) per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 8.6.1990 n. 142 modificata dall'art. 21 della legge 25.3.1993, n. 81;

b) a seguito del decreto di rimozione dalla carica di cui all'art. 40, comma 1, della legge 8.6.1990, n. 142;

c) per scadenza del Consiglio comunali;

d) per dimissioni

e) per decadenza;

f) a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale conseguente all'approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. **27**.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del comune, in ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci; il consiglio è tenuto a procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine temporale di presentazione di dimissioni risultanti dal protocollo entro il termine di 10 giorni.

3. I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale. A tal fine il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturato dal consigliere interessato, provvede a comunicare allo stesso l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990 n.241. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti provatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative, presentate dal consigliere.

ART. 15 SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nel consiglio comunale il seggio che **nel periodo della durata in carica del consiglio** rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.3.1990, n.55 e successive modifiche il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che nella lista ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti- la supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi del comma 1"

ART. 16 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco.

2. Il consiglio viene convocato, in un termine non superiore a venti giorni, nella ipotesi di cui al comma 9 dell'art. **13**. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazioni o delle mozioni da discutere o delle interrogazioni e interpellanze.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni della proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

ART. 17 LINEA PROGRAMMATICA DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio provvede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori. È facoltà del consiglio provvedere ad integrare, durante il corso del mandato, mediante modifiche ed adeguamenti, le linee programmatiche, in riferimento a mutate e/o sopravvenute esigenze in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

ART. **18** PRESIDENZA DELLA SEDUTA

1. Il sindaco o chi lo sostituisce legalmente presiede l'adunanza consiliare.
2. Chi presiede l'adunanza del consiglio esercita il potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza. Nelle sedute pubbliche può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

ART. **19** CONSIGLIERE ANZIANO

1. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale: ai sensi dell'art. 72, comma 4, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica. 16.5.1960, n. 570, con l'esclusione del Sindaco eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25.3.1993 n. 81".

ART. **20** COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato ad altri organi del comune.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dalla legge di riforma delle autonomie locali.
3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. Le deliberazioni in ordine alle materie di competenza del consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio deve essere corredata dal parere del responsabile del servizio interessato e **anche quello** del responsabile **del servizio** di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ragioneria in ordine alla regolarità contabile, **qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata**.

CAPO 3 - GIUNTA COMUNALE E SINDACO

ART. **21** COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta è composta dal sindaco **che la presiede** e da **quattro** assessori **di cui uno è investito della carica di vicesindaco.**
2. Possono essere nominati in qualità di assessore, e nel numero massimo di **uno**, cittadini non facenti parte del consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di cui ai commi successivi.
3. Non possono essere fa parte della giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Gli assessori esterni partecipano al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la materia di propria competenza.
5. Gli assessori debbono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità previsti dalla legge e dai precedenti commi. Il divieto di cui all'art. 14, comma 1 si applica anche agli assessori comunali.

ART. **22** NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il vice Sindaco e gli assessori componenti la Giunta comunale sono nominati dal Sindaco **e comunicati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.**

ART. **23** SINDACO

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale, rappresenta l'Ente, sovrintende allo svolgimento della sua attività, garantendone la conformità con gli indirizzi generali, svolge le funzioni di Ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.
2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica **e lo stemma del comune**, da portarsi a tracolla.
3. Il sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio Comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni di legge.
4. Il sindaco presta giuramento dinanzi **al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento**.
5. Il sindaco quale capo dell'amministrazione **esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.**
6. **Il Sindaco quale ufficiale di governo esercita le funzioni previste dalla legge.**
7. **La legge disciplina le modalità per l'elezione, in casi di incompatibilità ed ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, in suo status delle cause di cessazione dalla carica.**
8. **Non è possibile ricoprire la carica di Sindaco per più di due mandati consecutivi. È consentito, tuttavia, un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per cause diverse da dimissioni volontarie.**

ART. **24** ASSESSORE ANZIANO

1. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, il Sindaco assente o impedito è sostituito dall'assessore anziano;
2. Assume la qualifica di assessore anziano, l'assessore che non è stato nominato vice

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Sindaco **e che segue questi nell'ordine di comunicazione della composizione della Giunta comunale al consiglio.**

ART. **25** CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. l'assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione decesso o revoca.
2. In caso di cessazione della carica di uno o più assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
3. l'assessore può essere revocato dal Sindaco con provvedimento motivato.
4. La revoca di cui al comma 3 è comunicata al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva. In caso di revoca di uno o più assessori il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le medesime al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

ART. **26** DECADENZA DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale decade:
a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
b) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art. 27;
c) a seguito dello scioglimento, per qualsiasi causa, del Consiglio Comunale.

ART. **27** MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al consiglio comunale.
2. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta della giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il sindaco o gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta di consiglieri assegnati al comune.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, **senza computare a tal fine il Sindaco**.
5. La mozione viene messa in discussione non prima di **dieci** giorni e non oltre **trenta** giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata agli interessati, secondo le modalità previste dal regolamento.
6. Se il sindaco non procede alla convocazione del consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma vi provvede il consigliere anziano.
7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal sindaco.
8. La seduta è pubblica ed il sindaco e gli assessori che fanno parte del consiglio comunale partecipano alla discussione, ed alla votazione.
9. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. **28** DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni del Sindaco diventano **efficaci ed** irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro **presentazione** al Consiglio.
2. Nel caso previsto dal comma 1 la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio**, con contestuale nomina di un commissario**.

ART. **29** CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. 1.Il Sindaco cessa dalla carica, oltre ai casi di cui all'art. 28, per impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso.
2. La decadenza del sindaco è determinata.
a) dall'accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale ;
b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di sindaco;
c) dallo scioglimento del Consiglio Comunale;
d) dall'approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 27"

ART. **30** FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che determina gli oggetti da porre all'ordine del giorno della seduta senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno **la metà più uno dei** componenti della stessa. Le sue riunioni non sono pubbliche salvo deliberazioni della giunta stessa.
3. Alle sedute della giunta può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, il revisore del conto.
4. L'attività della Giunta è diretta e coordinata dal Sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate";
5. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale agli assessori può essere delegata dal Sindaco in forma permanente o temporanea la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'amministrazione . L'avvenuto conferimento delle deleghe è comunicato al Consiglio Comunale
6. Le deliberazioni della giunta sono assunte, di regola, con voto palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona.
7. La giunta delibera a maggioranza di voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del sindaco o di chi presiede l'adunanza.

ART. **31** COMPETENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nella competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario**, del Direttore Generale se nominato e dei responsabili dei servizi**; collabora con il Sindaco **nella definizione e** nell'attuazione **delle linee programmatiche di cui all'art.17 del presente statuto,** riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronto dello stesso.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

*CAPO I SEGRETARI, VICESEGRETARI **E DIRETTORE GENERALE***

ART. **32** SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto da apposito albo.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario Comunale:
a) Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali e sottoscrive insieme al Sindaco

b) Può essere nominato membro di commissione di concorso di studio e di lavoro interno all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, componente di quelle esterne.

c) Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione di deliberazione della Giunta da assoggettare ad eventuale controllo del Difensore Civico

d) Presiede l'ufficio comunale per elezioni e referendum;

e) Può rogare contratti del comune nei quali il comune stesso è parte e può autenticare le scritture private e gli atti unilaterale nell'esclusivo interesse del comune;

f) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco

4. il Segretario Comunale esercita, infine, tutte le funzioni del Direttore Generale qualora il Sindaco, con le modalità definite dal regolamento d'organizzazione degli uffici e dei servizi, si avvalga di tale facoltà.

ART. **33** VICE SEGRETARIO

1. Al fine di coadiuvare il segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto viene prevista la figura del vice segretario.
2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del segretario, il vice segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del segretario comunale.

ART. 34 IL DIRETTORE GENERALE

1. Qualora il Sindaco non si avvalga delle facoltà di cui all'articolo precedente il Direttore Generale può essere nominato sulla base di una o più convenzioni tra i comuni interessati di cui la popolazione complessiva raggiunga almeno i 15.000 abitanti.

2. Il regolamento degli uffici e dei servizi definisce i compiti e le funzioni del Direttore Generale, disciplina le modalità di nomina, gli eventuali requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico e i criteri, nell'ambito della normativa contrattuale per la determinazione del trattamento economico accessorio.

CAPI II GLI UFFICI COMUNALI

ART. 35 PRINCIPI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI

1. l'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, ma per programmi e progetti obiettivo;

b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;

c) trasparenza dell'attività amministrativa attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e per ciascun procedimento, attribuzione ad un'unica struttura della responsabilità complessiva dello stesso;

d) flessibilità dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riqualificazione e riconversione professionale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. l'organizzazione strutturale è articolata in settori, suddivisi in unità operative, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali dell'Ente.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, i requisiti di accesso all'impiego, i criteri per la progressione verticale, iu criteri per la definizione dell'indennità spettante ai responsabili degli uffici e dei servizi, nonché le modalità di valutazione degli stessi sono disciplinati da uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 36 CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. Il comune ispira l'organizzazione dei propri uffici e servizi a criteri di accessibilità e funzionalità e garantisce, anche ricorrendo a forme di collaborazione con soggetti privati, con il volontariato e l'associazionismo, l'apertura degli uffici e il funzionamento dei servizi con rispetto particolare dell'esigenza delle donne, dei lavoratori, dei disabili e delle categorie più deboli.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve attenersi al rispetto del principio della netta distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio alla Giunta e al Sindaco, a la funzione di gestione attribuita al Direttore Generale, se nominato, al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. **37 PERSONALE**

1. Lo stato giuridico e il trattamento d el personale sono disciplinati dai conttratto collettivi nazionali del comparto, rimane in ogni caso riservata alla legge la disciplina all'accesso al pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi istituisce e regola il funzionamento dell'ufficio dei provvedimenti disciplinari.

ART. 38 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

1. In caso di assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente possono essere stipulati contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati esclusivamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire e non possono avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco.

3. I limiti, i criteri e le modalità per la stipula dei contratti di cui al presente articolo sono definiti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi

ART. 39 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. IL Sindaco può attribuire, con convenzioni a termine, incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità secondo le modalità ed i criteri stabili dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di cui al comma 2.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i Criteri della scelta dei soggetti e individua gli elementi essenziali della convenzione da stipularsi.

3. Il ricorso alle collaborazioni esterne deve essere adeguatamente motivato,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

anche in relazione alla carenza di risorse interne.

ART. 40 INCARICHI DI COORDINAMENTO

1. Per la realizzazione di programmi o per il conseguimento di obbiettivi che per la loro rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare richiedono, per un periodo di tempo limitato, l'attività coordinata di più unità operative, queste, con deliberazione della Giunta Comunale, vengano temporaneamente associate in un settore funzionale di intervento.
2. La deliberazione della Giunta Comunale definisce il settore coordinato funzionalmente, determina le unità operative dalle quali è costituito, incarica il responsabile preposto a coordinarlo stabilendo la durata dell'incarico e l'eventuale attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo.
3. Il rinnovo dell'incarico di prosecuzione del programma o del progetto obiettivo, ovvero l'affidamento di altro incarico di coordinamento allo stesso dipendente, è disposto con provvedimento motivato, sulla base della valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente medesimo nell'espletamento dell'incarico, in relazione all'attuazione dei programmi, al conseguimento degli obbiettivi, al livello di efficacia e efficienza raggiunto dalle unità operative dallo stesso coordinate.
4. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato qualora il livello dei risultati conseguiti dal dipendente risulti inadeguato. L'eventuale trattamento economico aggiuntivo cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

TITOLO IV - SERVIZI

CAPO I - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. **41** SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi gestiti in via esclusiva dal comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di società per azioni **o a responsabilità limitata** a prevalente capitale pubblico locale **costituite o partecipate dal Comune**, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
e) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità' sociale che ne determinino una obiettiva convenienza;
f) L'amministrazione può inoltre perseguire i propri fini nell'ambito e secondo i principi dell'ordinamento giuridico istituzionale, secondo forme stabilite dalla legge e dal presente statuto.

ART. **42** LE AZIENDE SPECIALI

1. L'azienda speciale è ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale che ne

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

disciplina l'ordinamento ed il funzionamento.

2. Organi dell'azienda speciale sono: il presidente, il consiglio d'amministrazione e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. La nomina e la revoca del presidente e degli amministratori spettano al **Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal** consiglio comunale. La nomina del direttore compete al consiglio di amministrazione dell'azienda con le modalità previste dallo statuto della azienda stessa.

4. L'azienda ha un proprio regolamento, adottato dal consiglio d'amministrazione nel rispetto della legge e dello statuto e nei limiti della propria attività.

5. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva il piano - programma, il bilancio annuale e pluriennale di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e le relazioni gestionali con cadenza annuale. Esercita, inoltre, la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, forme autonome di verifica gestionale e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

7. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

ART. **43** LE ISTITUZIONI

1. L'istituzione è l'organismo strumentale del comune dotato di autonomia gestionale e svolge attività precipua nel campo sociale.

1. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

2. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

3. **Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità della amministrazione delle istituzione, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.**

4. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento

5. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. **44** VIGILANZA E CONTROLLI

1. Spetta al consiglio comunale la vigilanza sulle istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

2. I rappresentanti del comune delle istituzioni, aziende , e società a partecipazione comunale, devono presentare al consiglio, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico finanziaria e della qualità dei servizi erogati e degli obiettivi raggiunti.

CAPO II - FORME DI ASSOCIAZIONE, COLLABORAZIONE E PROGRAMMAZIONE

ART. **45** CONVENZIONI

1. Il comune, per lo svolgimento in modo coordinato di determinate funzioni e servizi, può stipulare con altri comuni e/o con la provincia **e comunità montana** apposite convenzioni che stabiliscono soggetti, fini, tempi, modi, procedure e finanziamento.

2. Lo schema di convenzione viene predisposto mediante opportuna conferenza di servizi tra le parti interessate e sottoposto poi all'approvazione del consiglio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. **46** CONSORZI

1. Il comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni e con la provincia un consorzio; esso è un ente dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale e gestionale, secondo le norme previste per le aziende speciali.
2. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo statuto e la convenzione con gli enti che lo compongono. Tale convenzione deve prevedere le finalità del consorzio, la sua durata, le forme di consultazione, le quote di partecipazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Inoltre la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio, che devono essere pubblicati all'Albo del comune sede del consorzio stesso.
3. Il comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio, per la propria quota di partecipazione, dal sindaco o da un suo delegato.

ART. **47** ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il comune, per il raggiungimento di obiettivi che richiedono l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, quali la realizzazione di opere pubbliche , inerenti a programmi di intervento, può concludere appositi accordi con altri comuni, con la provincia, con la regione, con le amministrazioni dello Stato e con altri soggetti pubblici.
2. Il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente spetti al comune, promuove la conclusione degli accordi di cui al comma **1** che devono prevedere il coordinamento dei soggetti coinvolti, i tempi, le modalità, i costi, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
3. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
4. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5. L'accordo deve essere approvato con consenso unanime di tutte le amministrazioni interessate e con atto formale del Sindaco e deve essere inviato alla regione per la pubblicazione sul bollettino ufficiale.
6. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, secondo le modalità' previste nell'accordo stesso, nonché' dal commissario di governo nella regione o dal Prefetto se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. **Per l'approvazione di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano utilizzabili immediatamente i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità di indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.**

TITOLO V - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

CAPO I - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. **48** ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge.
2. Con apposito regolamento il consiglio comunale adotta le norme relative alla contabilità tese ad assicurare il buon andamento, l'efficienza e la trasparenza dell'attività gestionale dell'ente. Il regolamento stabilisce altresì le procedure per la formazione del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

bilancio e del conto consuntivo, utilizzando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli per garantire una retta amministrazione sia sotto l'aspetto economico-finanziario che amministrativo-patrimoniale; individua inoltre idonee forme di pubblicità ed informazione dei cittadini sulle entrate e sulle spese del comune e sulla gestione dei servizi.

3. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe in base al principio di rigore e di equità, adeguandole, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi, con obbligo di verifica ed eventuale revisione annuale.

5. È comunque garantita l'erogazione gratuita dei servizi alla fasce più deboli della cittadinanza ed il regolamento prevede particolari condizioni per enti ed istituti senza fini di lucro che eroghino servizi di notevole rilevanza sociale.

ART. **49** LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. Il comune delibera il bilancio di previsione osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. La programmazione dell'attività del comune è definita dal bilancio di previsione, dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti viene effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

CAPO II - REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

ART. **50** IL REVISORE DEI CONTI

1. Il consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati il revisore dei conti scelto tra esperti iscritti nei ruoli e negli albi di cui al comma 2 dell'art. 57 della L. 142 che abbiano i requisiti necessari e che si siano dichiarati disponibili. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. È revocabile solo nel caso in cui non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico.

3. Il revisore collabora con il consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo e con la giunta quando ne sia richiesto: le modalità sono stabilite dal regolamento.

4. Il revisore, per l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

5. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della veridicità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

6. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultante della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

ART. **51** IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. La giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

successivo.

CAPO III - APPALTI E CONTRATTI

ART. **52** PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permute, alle locazioni e agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. Il regolamento dei contratti disciplina l'attività negoziale del comune ispirandosi, in funzione dell'interesse pubblico, a principi tendenti a realizzare la massima economicità applicando allo stesso tempo criteri di obiettività e trasparenza nelle scelte da effettuare.
3. Sono istituiti albi comunali degli appaltatori e fornitori di fiducia dell'amministrazione; il regolamento dei contratti stabilisce i requisiti necessari e le modalità per l'iscrizione.

CAPO IV - CONTROLLO DI GESTIONE

ART. **53** CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il comune si avvale di forme di controllo economico interno di gestione.
2. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza e economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. La tecnica del controllo di gestione deve determinare misuratori idonei ad accertare periodicamente:
   a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
   b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
   c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
   d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta propone immediatamente al consiglio comunale i provvedimenti necessari.
5. Il controllo di gestione si attua anche nei confronti dell'attività degli enti, aziende e istituzioni dipendenti del comune secondo le previsioni del regolamento di contabilità. Le verifiche, che devono essere periodiche, hanno lo scopo di accertare i risultati economico finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito da tali organismi in relazione agli obiettivi fissati dal consiglio comunale.

T I T O L O VI - P A R T E C I P A Z I O N E

C A P O I DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

ART. **54** SOGGETTI TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. I diritti di partecipazione sono riconosciuti a coloro che sono residenti nel territorio comunale, a coloro che con esso hanno un rapporto qualificato da ragioni di lavoro e di studio e agli utenti dei servizi amministrati dal comune. Per quanto non disposto dagli articoli seguenti, le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. **55** RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

1. Il comune riconosce il valore sociale e civile, di formazione, partecipazione e solidarietà delle libere forme associative e di volontariato costituite dai cittadini ai sensi degli articoli 2 e 18 della Costituzione e ne favorisce il potenziamento rispettandone l'autonomia e l'originalità.
2. In fase di programmazione e realizzazione delle proprie attività, il comune attua la consultazione, in forma temporanea o permanente, degli enti e delle libere forme associative, per le materie di loro competenza, con le modalità stabilite dal regolamento. Nelle libere forme associative sono comprese le associazioni di volontariato, quelle sindacali, professionali ed economiche, le associazioni di protezione dei portatori di handicap, le associazioni sportive e del tempo libero, quelle per la salvaguardia dell'ambiente, quelle artistico-culturali e ogni altra libera forma associativa che sia portatrice di interessi generali e diffusi della comunità.

ART. **56** CONSULTAZIONI

1. Il sindaco convoca annualmente gli enti, le associazioni rappresentative della realtà comunale per informarli sull'attività del comune e sugli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire in ordine ai più rilevanti problemi della comunità.
2. Su richiesta di un congruo numero di cittadini o di associazioni possono essere convocate apposite riunioni pubbliche, per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza, alla presenza dei rappresentanti del comune.
3. Possono essere istituite consulte permanenti di settore composte di rappresentanti di enti e associazioni con funzione di consulenza per il consiglio, le commissioni consiliari e la giunta.
4. Le modalità di consultazione e convocazione di cui ai commi precedenti sono stabilite dal regolamento.
5. I cittadini possono altresì essere consultati a livello comunale o frazionale a mezzo di appositi questionari.

ART. **57** CONVENZIONI

1. Le associazioni portatrici di interessi generali o diffusi in particolare quelle senza finalità di lucro, e costituite da volontari - che offrono servizi in risposta ai bisogni della comunità, possono concorrere alle finalità sociali del comune che stabilisce con esse specifici rapporti.
2. Il comune realizza forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente in base a criteri oggettivi di valutazione, tenuto conto della qualità dei servizi erogati e dell'esperienza nel settore, su progetti finalizzati che vengono esaminati dal consiglio comunale. I rapporti verranno regolati con apposite convenzioni di carattere normativo e se necessario economico in applicazione delle leggi nazionali e regionali.

ART. **58** ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto singoli e associati, hanno facoltà di presentare al sindaco istanze, petizioni e proposte dirette sia a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali che a denunciare comportamenti omissivi o inadempienze dell'amministrazione comunale.
2. Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge, pena l'inammissibilità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il comune garantisce l'esame delle istanze, petizioni e proposte entro 30 giorni dalla ricezione.

ART. **59** REFERENDUM

1. È previsto il referendum su **materie di esclusiva competenza locale**. Il referendum può essere promosso:
a) da consiglio comunale se deliberato a maggioranza assoluta dei consiglieri che lo compongono;
b) su iniziativa del 30% dei cittadini elettori.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le seguenti materie:
a) revisione dello statuto del comune e delle aziende speciali;
b) tributi, tariffe, bilancio e assunzione mutui;
c) espropriazioni per pubblica utilità;
d) designazione nomine e revoche.
1. Non possono essere proposti referendum né possono essere ricevute relative richieste, nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali a livello comunale, regionale o nazionale e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni **elettorali provinciali e comunali** le consultazioni referendarie non possono avere scadenze inferiori ad un anno.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento e già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
3. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione di almeno metà degli aventi diritto. La proposta si intende accolta quando abbia riportato la maggioranza dei voti validi.
4. Il sindaco, valutato l'esito favorevole al quesito referendario entro 60 giorni deve proporre alla giunta o al consiglio, a seconda della competenza, un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
5. I quesiti referendari debbono rispondere ai principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità.
6. Il regolamento prevede altresì le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, lo svolgimento delle operazioni di voto e la loro validità per l'esito del referendum.
7. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune hanno diritto a partecipare al referendum.

C A P O I I - ACCESSO, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. **60** PUBBLICITÀ E ACCESSO AGLI ATTI, ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI

1. Tutti gli atti del comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge e di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione. Motivi del divieto possono essere il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o impresa e più in generale se si ritenga la pubblicità pregiudizievole all'azione amministrativa del comune.
2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
3. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione le raccolte della gazzetta ufficiale della Repubblica, del bollettino ufficiale della regione e dei regolamenti comunali.
4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

amministrativi, nei modi e con i limiti indicati da apposito regolamento.

5. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e il loro esame è gratuito. Il regolamento individua le categorie di documenti sottratte all'accesso per le esigenze di cui al 2 c. dell'art. 24 della L. 241/90. Norme di organizzazione dei responsabili dei procedimenti.

6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi, agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed alle organizzazioni sindacali riconosciute maggiormente rappresentative dell'ente.

ART. **61** DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. L'amministrazione comunale utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

ART. **62** DIRITTO DI INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. Le OO.SS. rappresentate all'interno del comune hanno diritto d'informazione nelle seguenti materie:

a) la struttura e il funzionamento dei servizi e degli uffici;
b) le innovazioni tecnologiche;
c) l'organizzazione del lavoro;
d) la politica degli organici e gli affari del personale;
e) i piani di produttività, i progetti e i programmi, nonché gli incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa;
f) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
g) su quanto altro l'Amministrazione ritenga di dover acquisire il loro parere.

2. Su tali materie le organizzazioni sindacali suddette possono dare pareri non vincolanti per l'Amministrazione da esprimersi in forma scritta entro 7 giorni dall'acquisizione dei documenti.

ART. **63** DIFENSORE CIVICO

1. Presso la comunità montana della Garfagnana, concordemente con gli altri comuni che la compongono, o il Comune singolarmente , verrà istituito l'ufficio del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante d'imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

ART. 64 AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del comune può far valere le azioni e i ricorsi che spettano al comune;

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi a promosso le azioni o i ricorsi, salvo che il comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. **65** ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore **decorsi trenta giorni**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dalla sua affissione all'albo pretorio.

2. Il consiglio comunale promuove le iniziative per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini del comune e degli enti e persone giuridiche che vi hanno sede.

ART. **66** REGOLAMENTI

1. I regolamenti previsti dal presente statuto, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

ART. **67** NORME TRANSITORIE

1. L'attuale struttura organizzativa del comune resta in vigore fino all'adozione del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi redatto in conformità ai principi espressi dal presente statuto.